



Comune di
Cadenazzo

Regolamento dei servizi dell'Istituto scolastico comunale

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Base legale:

- la Legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- il Regolamento cantonale delle scuole comunali;
- la Legge cantonale della scuola;
- il Regolamento cantonale della legge della scuola;
- la Legge organica comunale;
- Regolamento sull'onere di insegnamento dei docenti;
- Disposizioni dei docenti emanate dal DECS.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi offerti dall'Istituto scolastico comunale. Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi.

Art. 3 – Prestazioni

L'Istituto scolastico comunale fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- servizio di trasporto scolastico;
- refezione scuola dell'infanzia;
- refezione scuola elementare;
- scuola fuori sede;
- doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività al di fuori del calendario scolastico).

Capitolo II – Servizio di trasporto scolastico

Art. 4 – Scopo

Il Municipio organizza un servizio di trasporto scolastico sorvegliato per allievi, sia di scuola dell'infanzia che di scuola elementare, domiciliati nella frazione di Robasacco.

Art. 5 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

L'autorizzazione all'utilizzo del trasporto scolastico è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 6 – Orari dei trasporti

Il trasporto viene organizzato tutti i giorni secondo il calendario scolastico, al mattino (inizio attività scolastica) e al pomeriggio (fine attività scolastica); unicamente il mercoledì è organizzato a mezzogiorno (fine attività scolastica). Non è previsto il trasporto scolastico sorvegliato durante la pausa del mezzogiorno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, così come per gli allievi che usufruiscono di servizi al di fuori degli orari e/o giorni scolastici.

Capitolo III – Refezione scuola dell'infanzia

Art. 7 - Principio

Il Municipio istituisce un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.

Art. 8 - Iscrizione

La partecipazione alla refezione è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia. Le richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e eventualmente concederà l'esonero, sentiti i preposti servizi cantonali.

La refezione è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.

Richieste di frequenza parziale devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà e trasmetterà la propria decisione.

Art. 9 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 10 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola dell'infanzia iscritti alla refezione sono sorveglianti dalla docente titolare.

Capitolo IV – Mensa scuola elementare

Art. 11 – Principio

Il Municipio istituisce un servizio di mensa scolastica per la scuola elementare.

Art. 12 – Scopo della mensa

La mensa scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi domiciliati nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune.

Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Art. 13 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 15 giugno, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

Le famiglie che iscrivono i figli a causa di impegni professionali, dovranno presentare il modulo certificato del datore di lavoro che attesta i giorni lavorativi, gli orari di lavoro e la sede di lavoro.

Le famiglie che iscrivono i figli per situazioni di disagio familiare, dovranno presentare la relativa documentazione.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico, dopo valutazione, potrà accettare frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico; iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione. Iscrizioni pervenute dopo il termine di iscrizione di cui al capoverso 1 verranno collocate in lista d'attesa secondo i parametri dell'articolo 14.

Art. 14 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;
2. situazioni di disagio familiare comprovato;
3. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa;
4. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa.

Per quanto concerne i punti 3 e 4 del precedente capoverso, i criteri per l'ammissione sono i seguenti:

- l'attività lavorativa viene svolta nell'orario della pausa pranzo scolastica e/o la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione non permette il rientro a domicilio per la preparazione dei pasti. Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce la durata minima della pausa pranzo concessa dal datore di lavoro, rispettivamente la distanza minima o le località escluse dal diritto di iscrizione, per la quale è esigibile il rientro a domicilio per la preparazione del pasto;
- la priorità è data alle richieste con frequenza per tutti i giorni di offerta del servizio (attività lavorativa dei genitori nei giorni scolastici).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'Istituto scolastico di Cadenazzo.

Art. 15 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

Il detentore dell'autorità parentale è tenuto a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno di assenza.

Art. 16 – Revoca dell'ammissione

La direzione dell'Istituto scolastico può revocare l'ammissione nei casi in cui l'allievo non rispetti le disposizioni di frequenza.

In caso di cambiamento, nel corso dell'anno scolastico, dei criteri per i quali è stata ammessa l'iscrizione, comporta la revoca dell'autorizzazione di frequenza.

Il detentore dell'autorità parentale può inoltrare in qualsiasi momento la richiesta di cessazione della frequenza.

Art. 17 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 18 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla mensa sono sorvegliati da personale assunto dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Capitolo V – Scuola fuori sede

Art. 19 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del Comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge in aula, può organizzare periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.

Art. 20 – Durata e frequenza

La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo della scuola elementare e dura di regola una settimana, da lunedì a venerdì.

Art. 21 – Partecipazione

La partecipazione alla scuola fuori sede da parte degli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Capitolo VI – Doposcuola e attività educative parascolastiche

Art. 22 – Scopo

Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico, può organizzare dei corsi di doposcuola.

Art. 23 – Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro termine stabilito, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie. L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 24 – Frequenza

Gli iscritti, e per essi i detentori dell'autorità parentale, si assumono l'obbligo della frequenza a tutte le ore stabilite per ogni singolo corso di doposcuola.

Capitolo VII – Partecipazione finanziaria

Art. 25 – In generale

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di un servizio partecipano ai costi con una tassa di partecipazione.

Art. 26 – Tasse di partecipazione

Il Municipio stabilisce annualmente, tramite ordinanza, le tasse di partecipazione, entro i seguenti limiti:

- Servizio di trasporto scolastico: non è prevista una partecipazione finanziaria;
- Refezione scuola dell'infanzia: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Refezione scuola elementare: per pasto, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali per gli allievi per i quali è organizzato un servizio di trasporto scolastico ma non sul mezzogiorno. Per gli altri allievi la tassa per pasto viene fissata entro un minimo di CHF 6.50 e un massimo di CHF 15.00.
- Scuola fuori sede: per settimana o per giorno, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali
- Doposcuola e attività educative parascolastiche: entro un minimo di CHF 5.00 e un massimo di CHF 10.00 per ora di lezione; in caso di acquisto di materiale, viene richiesta una partecipazione alle famiglie entro un minimo di CHF 2.00 e un massimo di CHF 10.00 per corso di doposcuola o attività educativa parascolastica.

Art. 27 – Prelievo della tassa

La tassa per la refezione scolastica, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare, viene prelevata mensilmente in base ai pasti consumati.

La tassa per la scuola fuori sede viene prelevata a conclusione dell'attività.

La tassa per il doposcuola e le attività educative parascolastiche viene prelevata con la decisione di conferma d'iscrizione.

Art. 28 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido. In caso di morosità la frequenza ai servizi sarà sospesa.

Art. 29 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Capitolo VIII – Disposizioni finali

Art. 30 – Rimedi giuridici

Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 31 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la refezione scolastica del 1° ottobre 2018 e il Regolamento comunale per la scuola fuori sede e il doposcuola del 16 agosto 2006.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, con l'anno scolastico 2023/2024.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 7 marzo 2023

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 24 aprile 2023

il presidente	il segretario
Tiziano Boiani	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 luglio 2023

il caposezione
Marzio Della Santa